

Edizione di sabato 22 marzo 2014

CONTABILITÀ

[Correzione degli errori contabili secondo OIC 29 e Agenzia delle Entrate](#)

di Viviana Grippo

CASI CONTROVERSI

[Locazione di immobili con opzione di acquisto - seconda parte](#)

di Giovanni Valcarenghi

IVA

[Aliquota Iva del 10% per il contributo a fondo perduto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione](#)

di Marco Peirolo

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Possibili le modifiche al progetto di fusione dopo la sua pubblicazione](#)

di Fabio Landuzzi

AGEVOLAZIONI

[E alla fine il decreto start up arrivò](#)

di Luigi Scappini

CONTABILITÀ

Correzione degli errori contabili secondo OIC 29 e Agenzia delle Entrate

di Viviana Grippo

Accade spesso, sia nel corso dell'esercizio che in concomitanza alla redazione del bilancio di esercizio, che siano **riscontrati errori nelle registrazioni contabili** relativi a uno o più esercizi.

Se pensiamo che la presenza di errori contabili potrebbe generare la inattendibilità del bilancio stesso (chiaramente in estremo) ci rendiamo conto non solo di quanto sia importante riscontrare, se esistenti, tali errori e poi anche, correggerli.

Il **codice civile** nulla dice su come trattare gli errori contabili, supplisce in tal senso il principio contabile **OIC 29**.

Tale principio stabilisce che: *“un errore consiste nella impropria o nella mancata applicazione di un principio contabile, nel caso in cui, al momento in cui esso viene commesso, siano disponibili le informazioni ed i dati necessari per il suo corretto trattamento. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere tutte le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile. Non costituiscono, invece, errori:*

- le variazioni successivamente dimostratesi necessarie nelle valutazioni e nelle stime, fatte a suo tempo in base alle informazioni ed ai dati disponibili in quel momento;
- l'adozione di criteri contabili effettuata in base ad informazioni e dati disponibili in quel momento che, successivamente, si dimostrino diversi da quelli a suo tempo assunti a base della scelta operata; se, in entrambi i casi, tali informazioni e dati sono stati raccolti al momento del loro uso con la dovuta diligenza”.

Quindi **si definisce errore contabile** la mancata o impropria applicazione dei principi contabili ma **si potrà parlare di errore** solo se al momento della errata registrazione contabile si disponeva delle informazioni necessarie alla corretta rilevazione. L'Oic sottolinea poi che gli errori contabili sono cosa diversa dai cambiamenti delle stime contabili e dai cambiamenti di principi contabili^[1].

Al fine della correzione dell'errore diventa poi importante distinguere il momento in cui lo stesso viene rilevato, ovvero se prima o dopo la chiusura del bilancio e l'influenza che esso ha

sul risultato di bilancio^[2].

Qualora l'**errore** venga **rilevato prima della chiusura dell'esercizio** non ci sono particolari problematiche da gestire, basterà fare una scrittura contabile di segno opposto rispetto a quella iniziale o anche annullare quella redatta facendo comunque maggior attenzione ai casi in cui l'errore possa avere riguardato versamenti di iva o ritenute.

Se l'**errore** è **individuato dopo la chiusura dell'esercizio** si dovrà per prima cosa capire se trattasi di un errore determinante, che incide cioè sulla attendibilità del bilancio o non determinabile, ovvero che non incide sulla attendibilità del bilancio.

Nel secondo caso l'OIC 29 suggerisce, quale **regola generale**, che venga rettificata la voce patrimoniale interessata dall'errore imputando la contropartita al conto economico dell'esercizio in corso, nella voce E.20 oppure E.21, cioè tra i **proventi e oneri straordinari**, utilizzando la sottovoce denominata “componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti”.

Facciamo un esempio.

Supponendo che si provveda a incrementare la misura del fondo ammortamento macchinari che è stato erroneamente rilevato per euro 8.800,00 anziché 9.800,00 la rilevazione contabile sarà la seguente:

Componenti negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a F.do Amm.to Macchinari 1.000,00

Se al contrario si provvede ad incrementare la misura di un credito verso terzi per un importo superiore, ad esempio per euro 3.000,00 la scrittura contabile sarà la seguente:

Crediti vs terzi a Componenti positivi di reddito relativi ad esercizi precedenti 3.000,00

Lo stesso può farsi anche in caso di **errore determinate** ma solo qualora esso non comporti la nullità o annullabilità dell'approvazione del bilancio, in tal caso si dovrà provvedere alla correzione nell'anno in cui l'errore è sorto e provvedere alla riapprovazione del bilancio^[3].

Sull'argomento è intervenuta di recente l'Agenzia delle Entrate con la [**circolare 31/E/2013**](#) chiarendo che fiscalmente l'errore corretto non ha ne i presupposti per la deduzione ex art. 101 del Tuir , ne quelli per la tassazione ex art. 88 del Tuir.

Tuttavia l'Agenzia asserito che è opportuno “*valutare se, in linea di principio, sia consentito al contribuente il recupero del componente negativo non contabilizzato nel periodo di imposta nel quale è stato commesso l'errore ovvero la possibilità di assoggettare a tassazione il componente positivo, anch'esso non rilevato, nel periodo d'imposta corretto*”.

In particolare l'Agenzia ha affermato che per evitare fenomeni di doppia imposizione il

contribuente che non abbia imputato un componente negativo nel corretto esercizio di competenza provvedendo a contabilizzarlo, in un periodo successivo, debba operare, nella dichiarazione dei redditi del periodo ove avviene la correzione una **variazione in aumento** che neutralizzi il componente transitato in conto economico.

Allo stesso modo, in caso di contabilizzazione, quale correzione di un errore, di un componente positivo in periodo di imposta successivo a quello di competenza l'Agenzia prevede che il contribuente in dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui registra la correzione rilevi una **variazione in diminuzione**.

Quanto alla modalità di riconoscimento dei **componenti negativi di reddito**, l'Agenzia nell'importante contributo di prassi in commento, ha voluto dare rilievo allo strumento della dichiarazione dei redditi integrativa prevedendo che in caso di **annualità emendabili**, come era ovvio, il contribuente presenti dichiarazione integrativa per correggere l'errore.

In caso di **annualità non emendabili** la circolare afferma che tramite una dichiarazione integrativa deve essere riconosciuta al contribuente la possibilità di far valere il costo non dedotto, ma limitatamente ai periodi d'imposta ancora suscettibili di attività accertativa al momento della presentazione della integrativa.

La metodologia è quella della ricostruzione autonoma della dichiarazione relativa all'annualità della omissione e delle dichiarazioni delle annualità successive fino alla ultima dichiarazione emendabile (per la quale si presenta quindi integrativa).

Circa i **componenti positivi** l'Amministrazione ha invece disposto che, prima di procedere alla neutralizzazione del componente positivo di reddito, il contribuente deve presentare una **dichiarazione integrativa a sfavore** entro i termini per l'accertamento.

[1] Vedasi a tal riguardo il medesimo OIC 29.

[2] i principi contabili nazionali non definiscono una soglia di significatività e rilevanza dell'errore tale da determinare la non conformità al postulato della rappresentazione veritiera e corretta delle poste in bilancio.

[3] Si rimanda all'OIC 29 circa la corretta indicazione in nota integrativa della correzione effettuata.

CASI CONTROVERSI

Locazione di immobili con opzione di acquisto - seconda parte

di Giovanni Valcarenghi

Nel caso controverso della storia settimanale riportata oggi, si è quindi avanzata la tesi che la locazione con opzione di acquisto sia un contratto di affitto con clausola di riacquisto, con conseguenze sulle imposte IVA e IRPEF.

Ricordiamo che l'esigenza primaria soddisfatta da tali accordi è quella di consentire, al **proprietario** del bene, di cominciare a **rientrare di una parte delle risorse investite** per la realizzazione del bene (sotto forma di canoni di locazione ed, eventualmente, di acconti sul futuro corrispettivo della cessione) e, per converso, al possibile **futuro acquirente** di entrare subito nella **disponibilità del bene** (come normalmente avviene per una locazione), valutando con la massima tranquillità l'opportunità di acquistarlo e la migliore forma di finanziamento per sostenere l'operazione.

Peraltro, accordi di questa natura potrebbero divenire ancor più di attualità se valutati nello scenario corrente, da parte di soggetti che volessero profittare della rivalutazione dei beni di impresa.

Giuridicamente, **si tratta di sottoscrivere due contratti**, uno di locazione ed uno di opzione di acquisto, evidentemente subordinato alla permanenza "in vita" del connesso contratto di affitto.

Venendo al tema dell'imposta sul valore aggiunto, tale configurazione giuridica degli accordi permette di **escludere** la ricorrenza della fattispecie menzionata dall'articolo 2, comma 2, numero 2 del DPR 633/1972, ove si afferma che costituiscono altresì cessioni dei beni le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti.

L'esclusione di cui sopra deriva proprio dal fatto che **gli accordi non contengono una clausola di trasferimento della proprietà** vincolante per ambedue le parti, essendo riservato al solo conduttore (purché mantenga tale qualifica onorando il contratto di locazione) il diritto di far valere l'opzione di acquisto ad una certa scadenza.

Pertanto, nella prima fase dell'accordo sarà applicabile la **disciplina IVA del contratto di locazione**, con la conseguenza che i canoni pagati dal conduttore saranno rilevanti, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, all'atto del pagamento (si ricorda, infatti, che la locazione non è inquadrata, ai fini IVA, come contratto a maturazione periodica che obbliga alla fatturazione a prescindere dal pagamento).

Ove il conduttore decidesse di attivare l'opzione a lui concessa, sarà applicabile la disciplina **IVA della cessione**; il momento di effettuazione dell'operazione di compravendita immobiliare sorge, ai sensi dell'art. 6, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, quando si perfeziona, per effetto della dichiarazione del titolare dell'opzione stessa, il contratto definitivo.

Se il contratto prevedesse, nella materia della locazione, l'opzione ottenuta 10/12 anni prima di addebito dell'imposta, bisogna per il prossimo venditore di riferirsi alla relativa tassazione con-

L'aliquota applicabile è quella vigente al momento del pagamento dell'acconto e questo potrebbe avere una sua importanza nel caso si tratti di fabbricato a destinazione abitativa. Al riguardo, la **risoluzione del 7 dicembre 2000, n. 187**, in relazione alle fatture emesse in sede di preliminare, ha precisato che è possibile operare una variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, a prescindere dal limite temporale di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, qualora l'acquirente, successivamente alla fatturazione degli acconti con aliquota Iva del 10%, ai sensi del n. 127-undecies della Tabella A , parte III, allegata al D.P.R.) sia venuto in possesso all'atto della stipula del contratto definitivo, dei requisiti soggettivi "prima casa" occorrenti per accedere all'aliquota agevolata del 4%.

Per quanto riguarda la **corretta determinazione della base imponibile** relativa alla cessione dell'immobile, occorre fare riferimento all'articolo 13 del D.P.R. n.633 del 1972, che, al primo comma, stabilisce che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è **costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti** al cedente o prestatore secondo

Il contratto preliminare stabilisce che il **prezzo della cessione**, così come determinato, deve essere corrisposto al netto di quanto già versato, non solo a titolo di acconti sul prezzo, ma anche per i canoni di locazione, sicché sulla base delle condizioni contrattuali, si ritiene che il corrispettivo da assoggettare ad IVA sia costituito dalla **differenza tra il prezzo pattuito** (al netto degli acconti sul prezzo) e **i canoni di locazione pagati** dal conduttore sino all'esercizio dell'opzione di acquisto.

Del resto, i canoni di locazione versati dal conduttore e considerati come aconto sul prezzo di vendita, hanno già avuto la loro rilevanza ai fini del l'IVA (eventualmente anche in regime di esenzione) e non è consentito assoggettare due volte ad imposizione uno stesso corrispettivo.

IVA

Aliquota Iva del 10% per il contributo a fondo perduto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione

di Marco Peirolo

Il caso che s'intende esaminare è quello della realizzazione, mediante contratto d'appalto, di un impianto di smaltimento rifiuti, con specifico riguardo all'**aliquota IVA** applicabile sia alla prestazione d'appalto, sia al **contributo a fondo perduto** erogato per finanziare il relativo costo.

In base al **n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972**, l'**aliquota IVA ridotta del 10%** si applica alle "opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (...)".

Per effetto dell'**art. 266, comma 1, del DLgs. n. 152/2006** (Codice dell'ambiente), che riproduce l'art. 58, comma 1, del previgente Dlgs. n. 22/1997 (cd. "Decreto Ronchi"), tra le opere di urbanizzazione sono comprese anche "le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate".

Tali opere, costruzioni e impianti sono state, infatti, ricondotte nell'ambito delle "**attrezzature sanitarie**" di cui all'**art. 4, comma 2, lett. g), della L. n. 847/1964**, richiamato dal citato n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, per cui le stesse beneficiano dell'aliquota IVA agevolata.

In definitiva, l'impianto per lo smaltimento dei rifiuti rappresenta un'**opera di urbanizzazione secondaria**, la cui realizzazione è soggetta a IVA con **l'aliquota del 10%**.

Tale conclusione è confermata, a livello ufficiale, dalla [**risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 14 del 17 gennaio 2006**](#), con la quale è stato precisato che tanto la **cessione degli impianti**, quanto le **prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto** relativi alla realizzazione degli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti sono soggette all'aliquota IVA del 10%. Ai sensi, inoltre, del successivo n. 127-sexies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, sono soggette alla medesima aliquota IVA agevolata le **cessioni di beni**, escluse le materie prime, forniti per la **costruzione** delle predette opere.

La citata risoluzione ribadisce, pertanto, l'indicazione già fornita dall'Amministrazione

finanziaria in relazione al previgente art. 58, comma 1 del DLgs. n. 22/1997 (**R.M. 23 aprile 1997, n. 78/E**, di interpretazione dell'art. 9-*undecies*, comma 2 del D.L. n. 397/1988, poi espressamente abrogato dall'art. 56, comma 1, lett. c), del DLgs. n. 22/1997).

A questo punto, si tratta di stabilire il **regime IVA del contributo a fondo perduto** erogato per la realizzazione dell'impianto di smaltimento.

È noto che i contributi assumono rilevanza ai fini IVA **se erogati a fronte di un'obbligazione di dare, fare o permettere**, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura, pertanto, un'**operazione rilevante ai fini IVA** quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico nel quale il contributo ricevuto rappresenta il corrispettivo per il servizio reso o per il bene ceduto.

Si resta, invece, **al di fuori del campo di applicazione dell'IVA** quando il contributo non è versato in contropartita di una prestazione di servizi o di una cessione di beni ([circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34 del 21 novembre 2013](#)).

Anche se quest'ultima ipotesi è quella che normalmente caratterizza i **contributi a fondo perduto**, il regime IVA in concreto applicabile dipende dall'assetto degli interessi perseguiti dai soggetti che intervengono nella fattispecie.

Ebbene, dato che il suddetto contributo è corrisposto a fronte di una specifica obbligazione, contrattualmente assunta dal beneficiario, rappresentata dalla **realizzazione dell'impianto**, pare evidente l'esistenza di impegni reciproci, diretti – da un lato – alla realizzazione dell'impianto e – dall'altro – al finanziamento del costo dell'impianto. Con la conseguenza che il contributo è **soggetto a IVA** e, ad esso, si applica l'**aliquota del 10%** prevista, per le opere di urbanizzazione, dal n. 127-*quinquies*) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 (**risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 21 del 16 febbraio 2005 e n. 41 del 20 marzo 2006**).

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Possibili le modifiche al progetto di fusione dopo la sua pubblicazione

di Fabio Landuzzi

L'articolo 2502, comma 2, Cod.civ., consente che la **delibera** con cui l'**assemblea dei soci** approva la fusione possa **apportare al progetto di fusione** solamente le **modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi**.

Per quanto attiene ai “**diritti dei soci**”, nel contesto in oggetto si tende a farli corrispondere a quelle fattispecie che **incidono in modo diretto sulla posizione soggettiva individuale** del socio. Si tratta quindi di una tutela posta a salvaguardia del legittimo **diritto di preventiva informazione** dei soci (in particolare di quelli di minoranza) circa il **contenuto del progetto di fusione**. Eventuali modifiche del progetto di fusione che siano tali da incidere sulla posizione del singolo socio, potranno essere **approvate solo con il consenso unanime** dei soci. Sul punto è intervenuto il **Notariato del Triveneto** il quale con la Massima L.D.9 ha affermato che la decisione dei soci che comporta modifiche al progetto di fusione che incidono sui diritti dei soci, necessita del consenso unanime dei soci di tutte le società partecipanti alla fusione; inoltre, la legittimità della decisione necessita che **nell'ordine del giorno** riportato nell'**avviso di convocazione dell'assemblea** sia **menzionato il punto oppure** che, in mancanza, l'**assemblea** sia costituita in **forma totalitaria**. A titolo esemplificativo, le modifiche che più di frequente possono ricorrere nella prassi sono:

- **Interventi sulle clausole dello statuto** della società incorporante o risultante dalla fusione;
- Variazioni dei **rapporti di concambio**;
- Variazioni delle **modalità di assegnazione delle quote / azioni** della società incorporante o risultante dalla fusione;
- Variazioni della **data di decorrenza degli effetti** reali, contabili, fiscali o civilistici della fusione.

Per quanto attiene ai “**diritti dei terzi**” che non devono essere incisi dalle modifiche al progetto di fusione, in dottrina si è orientati a ricondurle allo stesso ambito dei **pregiudizi che legittimano l'opposizione dei creditori**, ovvero modifiche che possono determinare una **riduzione della garanzia patrimoniale** offerta ai terzi creditori della società. I terzi a cui la norma fa riferimento dovrebbero peraltro essere ricondotti ai **creditori sociali posteriori all'iscrizione del progetto** di fusione al registro imprese in quanto è ad essi che **la norma non**

consente di fare opposizione alla fusione, con la conseguenza che il credito da essi vantato nei confronti delle società partecipanti alla fusione si sarà fondato essenzialmente sulle informazioni tratte dal progetto di fusione pubblicato. Quindi, una modifica in negativo dei loro diritti riveniente da variazioni postume del progetto di fusione lede il loro **legittimo affidamento** compiuto nel concedere credito alle società.

A titolo esemplificativo, si potrà trattare di modifiche quali:

- La **riduzione del capitale sociale** della società incorporante o risultante dalla fusione;
- La **modifica dei soggetti partecipanti alla fusione**;
- La **modifica dei diritti riconosciuti ai possessori di titoli** diversi dalle azioni.

Può infine ritenersi **legittima la variazione della denominazione sociale**, come pure altre modifiche che risultino riferite alle **mere disposizioni statutarie** come ad esempio è il caso dell'adeguamento dello statuto dell'incorporante SRL alla evoluzione della disciplina in materia di controllo (ad es.: previsione della nomina del sindaco unico, del revisore unico, ecc.).

Qualche dubbio aveva invece sollevato la questione del **trasferimento della sede legale** in quanto alcuni avevano intravisto in questa modifica un possibile pregiudizio per i terzi quando essa comporti uno **spostamento della competenza giudiziaria** per le eventuali azioni esecutive contro la società; tuttavia, dottrina maggioritaria ritiene che tale **fattispecie non integri di norma alcun possibile pregiudizio rilevante** con la conseguenza che tale decisione di modifica al progetto di fusione potrà essere decisa dai soci anche dopo l'avvenuta pubblicazione del progetto al registro imprese.

AGEVOLAZIONI

E alla fine il decreto start up arrivò

di Luigi Scappini

E alla fine è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014 il [**decreto ministeriale del 30 gennaio 2014**](#) con cui viene disciplinata l'**agevolazione** applicabile agli **investimenti**, da parte di soggetti Irpef e Ires, nelle c.d. **start up innovative**, introdotta con il DL n. 179/2012 e consistente in una **detrazione** nella misura del **19%** per i soggetti Irpef e in una **deduzione** pari al **20%** per quelli Ires, percentuali elevate rispettivamente al 20% e 25% quando la *start up* è a vocazione sociale.

Preliminarmente si ricorda come si considerino *start up* innovative le società di capitali, costituite anche in forma di società cooperativa, sia di diritto italiano che europeo che rispettino determinati parametri individuati all'articolo 25, commi 2 e 3 del DL n. 179/2012 e per il cui approfondimento si rimanda a L.Scappini, "[**Agevolazioni fiscali per gli investimenti nelle start-up innovative**](#)" in La Circolare Tributaria n.1/13 e, dello stesso autore, "[**Il Mise allarga l'accesso alle start up innovative**](#)" in Ecnews del 22 ottobre 2013 .

Ai sensi dell'**articolo 2** del decreto possono fruire dell'agevolazione sia i **soggetti Irpef** che quelli **Ires** che effettuano un investimento in una o più **start up innovative, neocostituite o già esistenti**, a decorrere dal **2012 e fino al 2016**.

L'investimento, ai sensi del successivo **articolo 3** deve consistere in **conferimenti in denaro**, nel limite annuale di euro 500.000 per i soggetti Irpef e euro 1.800.000 per quelli Ires, e possono avvenire anche **indirettamente** per il tramite di **Oicr** o società di capitali che investono in misura prevalente in *start up* innovative. Tale investimento prevalente è rispettato quando almeno il 70% delle immobilizzazioni finanziarie risultati dal bilancio sia rappresentato da partecipazioni in *start up*. Resta inteso che in tal caso di **investimento indiretto**, l'agevolazione competrà in **misura proporzionale** agli investimenti effettuati nelle *start up* da parte di tali soggetti, come risulta dal bilancio chiuso nell'esercizio in cui è stato effettuato il conferimento.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, l'agevolazione **non compente** in caso di:

- investimenti effettuati tramite **Oicr** e **società**, direttamente o indirettamente, a **partecipazione pubblica**;
- investimenti in *start-up* innovative che si qualifichino come **imprese in difficoltà** ai sensi della definizione della comunicazione della Commissione europea (2004/C

244/02), imprese dei **settori** della **costruzione navale** e del **carbone** e dell'**acciaio**; • investimento diretto, o indiretto da parte dei soggetti che, alla data di effettuazione dell'investimento, possiedono **partecipazioni**, titoli o diritti nella *start-up* innovativa in misura **superiore al 30%**, tenendo conto, ai fini di detto calcolo, anche delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari di tali soggetti individuati ai sensi dell'art. 230-bis, comma 3, c.c., ovvero da società controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), codice civile. A tal fine si ricorda che recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza n.6360 del 19 marzo 2014 abbia affermato che ai fini del calcolo della caratura delle partecipazioni si debba avere a riguardo anche di quelle detenute a titolo di usufrutto.

Ne deriva che particolare attenzione deve essere riservata in sede di scelta dell'investimento.

Per quanto riguarda il **momento** di **effettuazione** del conferimento, il decreto differenzia in ragione delle modalità con cui lo stesso avviene.

Infatti, nel caso di conferimento in denaro essi rilevano nel periodo di imposta in corso alla data del **deposito** per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'**atto costitutivo** o della deliberazione dell'**aumento di capitale** o, se successiva, alla data del deposito dell'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile.

Al contrario, nel caso di conferimento a seguito di **conversione di obbligazioni** in azioni o quote di nuova emissione, esso rileverà nell'esercizio in cui ha **effetto** la **conversione**.

Ai fini della fruizione dell'agevolazione, l'articolo 5 richiede che gli investitori ricevano e **conservino** una **certificazione** da parte della start up ove sia evidenziato che non si è superato il limite di investimento pari a 2.500.000 euro. Inoltre, altra documentazione necessaria è quella relativa alla copia del **piano di investimento** della *start-up* innovativa e nel caso di *start up* a vocazione sociale, una certificazione attestante l'oggetto dell'**attività svolta**.

Da ultimo si evidenzia come l'articolo 6 del decreto individui precise cause di **decadenza** dall'agevolazione.

In particolare, viene meno il diritto alle detrazioni o deduzione effettuate, con conseguente obbligo di versamento, nell'esercizio di decadenza, dell'imposta "risparmiata", quando **entro 2 anni** dalla data in cui rileva l'investimento si procede alla **cessione**, anche parziale, **a titolo oneroso**, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società. In deroga a tali previsioni, il successivo comma 3 **non** prevede la **decadenza** in caso di trasferimenti **a titolo gratuito o mortis causa** e di **operazioni straordinarie**. In caso di **investimento indiretto**, si avrà la decadenza quanto la società **non** rispetterà più il limite percentuale del **70%** di immobilizzazioni finanziarie sopra evidenziato. Infine, ovvia decadenza dall'agevolazione è il **venir meno**, in capo alla società partecipata, dei requisiti

richiesti per essere ***start up*** innovativa.